

# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

**Modifica del 15 aprile 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle».*

*Art. 42, rubrica e cpv. 4*

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale  
(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)

<sup>4</sup> I conducenti di ciclomotori e i conducenti di riscio elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.

*Art. 43a, rubrica e cpv. 1*

Sedie a rotelle e monopattini elettrici  
(art. 43 cpv. 2 LCStr)

<sup>1</sup> Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l'uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

*Art. 63 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

- c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure

<sup>1</sup> RS 741.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

15 aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova